



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**  

---

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE  
AREA I REPARTO V**

Roma, 3 aprile 2007

Prot. 4440/2007/DPF/UFF

All'Ufficio imposte del  
Comune di XY

**OGGETTO:** Imposta comunale sugli immobili (ICI). Previsione regolamentare di assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o divorzio. Quesito.

Con la nota in riferimento codesto Comune chiede un parere in merito alla possibilità di adottare in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, una disposizione con la quale assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare assegnata ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio, ai fini dell'applicazione della detrazione e dell'aliquota ridotta al coniuge non assegnatario che sia in tutto od in parte titolare del diritto di proprietà dell'immobile stesso.

Al riguardo, occorre osservare che, in base alle disposizioni D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di specie la soggettività passiva ICI permane in capo al titolare del diritto di proprietà dell'immobile, che deve corrispondere il tributo in base alla propria quota di possesso. Pertanto, il coniuge non assegnatario della casa coniugale, se titolare del diritto di proprietà sulla stessa, deve pagare l'imposta senza poter usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale, poiché, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992 - recentemente modificato dall'art. 1, comma 173, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - per abitazione principale si intende quella nella quale

il contribuente ha la dimora abituale, che, salvo prova contraria, coincide con la residenza anagrafica dello stesso soggetto.

Si deve sottolineare a questo proposito che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6192 del 16 marzo 2007, confermando quanto già espresso nella sentenza n. 18476 del 5 luglio 2005, ha affermato che il *“il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale”*.

Il principio in questione era stato del resto già sostenuto dall'amministrazione finanziaria sin dalle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione ICI per l'anno 2004, in cui è stato eliminato il coniuge assegnatario dall'elenco dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione.

Detta situazione di illogica esclusione dai benefici per colui che risulta proprietario dell'immobile ed è di fatto impossibilitato a goderne, può essere superata, proprio al fine di rendere più razionale il sistema delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, attraverso una norma regolamentare con la quale i comuni estendono il beneficio della detrazione e dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale. Ciò al fine di giungere ad un'imposizione più equa nei confronti di un soggetto che non può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale non per un fatto dipendente dalla propria volontà, ma per effetto del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale.

Si deve precisare che una simile disposizione regolamentare non appare in contrasto con la norma contenuta nell'art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 446 del 1997, in cui si prevede che i comuni possano considerare abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, solamente quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, senza fare alcuna menzione agli affini o ai coniugi.

L'introduzione di detta disposizione, anche alla luce del complesso quadro normativo concernente l'imposta in esame, rientra, infatti - come anche affermato proprio in materia di ICI nella recente nota n. 1184/2007/DPF/UFF del

31 gennaio 2007 - nel più ampio potere regolamentare riconosciuto *“in via generale agli enti locali dall’art. 52 dello stesso D. Lgs. n. 446 del 1997”*.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO  
Carlo Vaccari